

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1076-C)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE CALEFFI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 2 luglio 1960

modificato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1961 (V. Stampato n. 2321)

d'iniziativa dei senatori TIRABASSI, MARCHISIO, BELLISARIO, MACAGGI, BALDINI, PARRI, ZACCARI, DONINI, LUPORINI, NENCIONI e GRANATA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 MAGGIO 1961

Comunicata alla Presidenza il 5 luglio 1961.

Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie

ONOREVOLI SENATORI. — La 6^a Commissione del Senato, riunita in sede deliberante il 2 luglio 1960, ha approvato alla unanimità il disegno di legge n. 1076, d'iniziativa dei senatori Tirabassi ed altri, per la « ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie ».

La VIII Commissione della Camera dei deputati, riunita pure in sede deliberante il 17 maggio 1961, ha apportato al testo approvato dal Senato numerose modificazioni che in taluni punti alterano lo spirito che ha guidato i proponenti e la 6^a Commissione del Senato, ma che accolgono il principio fondamentale della riforma, riflesso nell'articolo 1, introducendo inoltre alcune opportune precisazioni.

La nostra 6^a Commissione, nuovamente riunita in sede deliberante il 15 giugno 1961, si è accinta all'esame degli emendamenti apportati dalla Camera al disegno di legge; e dopo un'ampia discussione ha deliberato a maggioranza di rinviare alla seduta immediatamente successiva il voto, sembrando opportuno un breve periodo di meditazione, prima di accogliere il testo modificato o affrontare una ulteriore riforma del testo medesimo. Senonchè, il giorno stesso, un gruppo di colleghi, nel numero prescritto, ha chiesto all'onorevole Presidente che il disegno di legge venisse portato dinanzi a questa Assemblea.

La Commissione, riunita in sede referente il 22 giugno, ha preso atto della nuova situazione, ed ha approvato a maggioranza gli emendamenti introdotti dalla Camera, a norma dell'articolo 54 del Regolamento, nonostante qualche riserva, come detto all'inizio, sugli emendamenti medesimi.

Sembra opportuno accennare alle riserve della nostra Commissione. La prima si riferisce alla soppressione, all'articolo 2, del diritto conferito ai diplomati degli Istituti

tecnici industriali e per geometri di accedere alla Facoltà di architettura, presumibilmente per una supposta mancanza di una adeguata preparazione artistica dei detti diplomati; ma sembra appena necessario avvertire che le innate inclinazioni artistiche possono svilupparsi e perfezionarsi, mediante gli studi superiori, anche nei diplomati tecnici e geometri, ad opera dei quali ultimi, ad esempio, una non esigua percentuale di piccole costruzioni viene anche oggi progettata.

La seconda riserva riguarda la soppressione, sempre all'articolo 2, del diritto ai diplomati degli Istituti tecnici agrari di accedere alla Facoltà di veterinaria. E anche per questo caso si parla di « declassamento » della professione, come se il licenziato liceale offrisse preventivamente una più solida preparazione, rispetto al tecnico agrario, a una professione di tal genere, mentre le Facoltà di veterinaria vengono disertate e la schiera dei veterinari va sempre più assottigliandosi, con grande preoccupazione degli allevatori, degli agricoltori, degli economisti.

Infine, una terza riserva la Commissione deve formulare per il radicale emendamento apportato dalla Camera all'articolo 3. Il primitivo progetto proponeva di conferire alle singole Facoltà il compito di distribuire nei corsi di laurea i provenienti dagli Istituti tecnici. La Camera propone, sia pure per soli quattro anni, l'ammissione alle Facoltà mediante concorsi per esami e per un numero di posti determinato, il che introduce, se pure temporaneamente, il « numero chiuso » nella nostra legislazione, concetto sempre respinto dal Parlamento e di dubbia osservanza costituzionale. È facile comprendere che la proposta della Camera vuol tenere conto in particolare dell'attuale stato di disagio dei Politecnici di Milano

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e di Torino, carenti di aule, di attrezzature e di insegnanti. Ma poichè tale stato di disagio sta per essere affrontato sia con la già approvata legge a favore delle Università, che rappresenta uno stralcio dal Piano decennale ancora in discussione, sia con provvedimenti particolari che il Parlamento dovrebbe essere sollecitato a discutere, si ritiene che meglio sarebbe stato lasciare inalterata la formulazione già approvata dalla nostra Commissione.

È tuttavia, avendo espresse le suddette riserve per dovere di chiarezza, la Commissione non ritiene di dovervi proporre, allo stato attuale delle cose, nè il ripristino del testo antecedentemente da essa approvato, nè modificazioni agli emendamenti proposti dalla Camera; e ciò per facilitare lo *iter* di questo disegno di legge e sollecitarne l'approvazione definitiva e la promulgazione, data la grande e giustificata attesa di tanti giovani che già nel prossimo anno scolastico intendono accedere all'Università.

Onorevoli colleghi, nonostante che il Senato, a norma dell'articolo 54 del nostro Regolamento, debba limitarsi all'esame e alla approvazione o alla riforma degli emendamenti della Camera dei deputati, vi chiediamo consenso ad alcune considerazioni generali.

Questa legge è di grande importanza perchè viene a rompere, finalmente, gli schemi sui quali poggia spesso la nostra tradizione scolastica. Nessuno di noi nega il grande valore culturale dei licei, i cui alunni accedono liberamente alle Università senza alcuna prova. Ed è giusto, perchè noi riteniamo che i soli controlli validi delle capacità dello studente siano quelli interni alla Università e quelli degli esami, e non quello affidato fortunatamente alla prova di un esame di ammissione. Appunto per questo riteniamo che, per determinate Facoltà, i diplomati tecnici siano, quanto a preparazione, in condizioni non inferiori a quelle dei licenziati dai licei e forse, per le dette Facoltà, in condizioni migliori, e quindi debbano avere lo stesso trattamento e le stesse prospettive. E non si affidi all'insegnamento del latino nei licei, classico e scientifico, la discriminante culturale dei diplomati tecnici, ai quali si chiede di prepararsi a una

specializzazione che, se richiede buona base di cultura generale, richiede anche e soprattutto inclinazione e conoscenza scientifico-tecnica. Non è proteggendo giuridicamente i licenziati dai licei con il monopolio della immissione a studi superiori, che si può rendere più moderna e più aderente alla vita associata la nostra scuola. I pregi della formazione umanistica possono rivelarsi naturalmente, a confronto con gli altri tipi di formazione, nel corso degli studi universitari.

« Un umanesimo moderno — ha scritto Aldo Visalberghi — si incentra sulle lingue moderne, sugli studi sociali (geografia, storia, economia) ed anche sugli studi tecnologici e scientifici, purchè condotti senza perdere di vista i valori umani che vi sono connessi. L'umanesimo di tipo classico promuove invece una visione storico-critica del progresso della civiltà... Ogni considerazione storica del passato presuppone la percezione dei più vivi problemi attuali; altrimenti si tratta non di storia, ma di antiquariato ».

È certamente questi concetti, ed altri connessi con la nuova situazione che verrà a crearsi se approverete questa legge, dovremo tenere presenti, ora e in un prossimo futuro, quando affronteremo la riforma delle scuole medie superiori, i cui progetti sono stati già presentati al Senato.

Onorevoli colleghi, si citano tanto sovente le previsioni allarmate ed allarmanti della inchiesta Martinoli sul fabbisogno di tecnici e dirigenti del nostro Paese, inchiesta che è stata discussa e in certo senso rielaborata dal Convegno di Frascati. Se andremo avanti con il ritmo attuale della nostra Scuola, nel 1975 avremo soltanto il 17 per cento dei dirigenti tecnici occorrenti alla nostra vita associata, mentre — con la inflazione del liceo classico — avremo un impressionante aumento della disoccupazione e della sottoccupazione di intellettuali che già ora ci affligge. Sui circa 70.000 licenziati dalle maturità e dalle abilitazioni che abbiamo ogni anno, 48.000 appartengono al settore classico, 22.000 al settore tecnico.

È necessario, è urgente incoraggiare l'accesso agli studi tecnici di ordine superiore, aprendo le porte delle Università a tanti

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giovani che nell'ordine attuale, per ragioni economiche, sociali, ambientali, per scelta familiare, o non hanno avuto altra occasione che l'accesso agli Istituti tecnici, oppure, frequentati con profitto i corsi di questi ultimi, si sentono in grado di affrontare la dura selezione degli studi superiori.

È necessario, è urgente, avere a disposizione una massa più vasta per tale sele-

zione, se vogliamo offrire, già ora, al Paese uno dei mezzi, fra i più idonei, per aumentare la schiera dei dirigenti tecnici di domani.

Per tutte queste considerazioni vi proponiamo l'approvazione della legge, nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

CALEFFI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I diplomati degli Istituti tecnici hanno diritto di accedere alle Facoltà universitarie, secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

Possono iscriversi alle Facoltà:

di agraria: i diplomati degli Istituti tecnici agrari e per geometri;

di scienze matematiche, fisiche e naturali: i diplomati degli Istituti tecnici, industriali, nautici, agrari e per geometri;

di architettura: i diplomati degli Istituti tecnici industriali e per geometri;

di economia e commercio: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali;

di veterinaria: i diplomati degli Istituti tecnici agrari;

di lingue: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali ed Istituti tecnici femminili;

di ingegneria: i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, e per geometri;

di scienze statistiche, demografiche e attuariali: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Possono iscriversi:

alle Facoltà di scienze agrarie: i diplomati degli Istituti tecnici agrari e per geometri;

alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri;

Soppresso.

alle Facoltà di economia e commercio: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali e per geometri, industriali, nautici e agrari;

Soppresso.

alle Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di Venezia e all'Istituto superiore orientale di Napoli per la laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e per quella in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale: i diplomati degli Istituti tecnici di ogni tipo, compresi gli Istituti tecnici femminili, nonchè le diplomate della scuola di Magistero professionale per la donna;

alle Facoltà di ingegneria: i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, e per geometri;

alle Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali e per geometri, agrari, industriali e nautici;

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*

Art. 3.

Le singole Facoltà stabiliranno a quale corso di laurea possano accedere i provenienti dai diversi Istituti tecnici.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore a partire dall'anno accademico 1960-61.

Per le ammissioni relative all'anno accademico 1960-61 le Facoltà dovranno fissare e rendere pubbliche le modalità di cui all'articolo precedente entro e non oltre il 15 ottobre 1960.

Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*

all'Istituto universitario navale di Napoli: i diplomati degli Istituti tecnici nautici, industriali, agrari, commerciali e per geometri.

Art. 3.

Limitatamente agli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65 incluso, l'ammissione alle predette Facoltà, tranne per quei diplomati che in base alle norme vigenti già vi accedono, avviene in seguito ad appositi concorsi indetti per un numero di posti determinato annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i rispettivi Consigli di Facoltà, e secondo graduatorie risultanti dall'esito di una prova scritta di esame e dalla media dei voti riportati nel diploma di abilitazione.

I singoli concorsi hanno luogo in unica sessione annuale presso le Facoltà, alle quali sia chiesta l'iscrizione.

Art. 4.

Per tutto il periodo di tempo in cui avranno vigore le norme del precedente articolo 3 i diplomati dagli Istituti tecnici che siano stati iscritti, dopo il superamento dell'esame di cui al precitato articolo, ad un determinato corso di laurea, non potranno trasferirsi ad altra sede se non sia trascorso almeno un anno accademico.

Art. 5.

È abrogata la disposizione del penultimo comma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La presente legge entra in vigore dall'anno accademico 1961-62.